

**IL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale, e l'articolo 100, avente ad oggetto i sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti;

VISTO la Legge 29 giugno 2005 n. 96 (*Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*) e in particolare l'articolo 33 che attribuisce alla Banca Centrale le funzioni di vigilanza e tutela degli investitori, l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTO il Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111 (*Misure a garanzia della stabilità del sistema bancario della Repubblica di San Marino*) così come modificato dall'articolo 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2017-05 denominato "*Regolamento modificativo del Regolamento n.2016-01 sul fondo di garanzia dei depositanti*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2017-05 che entra in vigore in data 1° ottobre 2017.

San Marino, 28 settembre 2017

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Dott. Daniele Bernardi

**REGOLAMENTO MODIFICATIVO  
DEL REGOLAMENTO N. 2016-01  
SUL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

**anno 2017 / numero 05**

## Articolo 1 - Impianto definitorio

1. Il comma 1 dell'articolo I.I.2 è così sostituito:

1. *“assegno T/Q”*: assegno di traenza e quietanza, ossia assegno non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario, attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell'assegno, e per quietanza sul verso del medesimo;
2. *“attività a basso rischio”*: depositi bancari e strumenti finanziari ponderati ai fini prudenziali di vigilanza allo 0%, 20% o 50%;
3. *“Banca Centrale”*: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 100, comma 2, della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
4. *“banca comunitaria”*: la banca con depositi avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario, così come definito al presente articolo;
5. *“banca extracomunitaria”*: la banca con depositi avente la sede legale e l'amministrazione centrale in uno Stato extracomunitario, così come definito al presente articolo;
6. *“banca sammarinese”*: la banca con depositi avente sede legale nella Repubblica di San Marino;
7. *“conto cointestato”*: un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone;
8. *“Coordinamento della Vigilanza”*: organo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
9. *“depositante”*: il titolare o, in caso di conto cointestato, ciascuno dei titolari del deposito;
10. *“deposito”*: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie (inclusa l'emissione di assegni prepagati, circolari o titoli similari), che la banca deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio;
11. *“deposito ammissibile”*: deposito che non è escluso dalla protezione conformemente all'articolo III.I.2 del presente Regolamento;
12. *“deposito protetto”*: la parte del deposito ammissibile che non supera il livello di copertura di cui all'articolo III.I.3 del presente Regolamento;
13. *“deposito indisponibile”*: un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato dalla banca secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili laddove l'autorità di vigilanza abbia deliberato di avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa, con gli effetti di cui all'articolo 87 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
14. *“dotazione finanziaria”*: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall'articolo III.I.5, e impegni di pagamento fino al limite stabilito dall'articolo III.II.1;
15. *“fondo”*: il fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino;

16. **“impegni di pagamento”**: *impegni di pagamento della banca pienamente garantiti, a condizione che la garanzia:*
- a) *consista in attività a basso rischio;*
  - b) *non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione del fondo;*
17. **“LISF”**: *Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;*
18. **“liquidazione coatta”**: *liquidazione coatta amministrativa così come disciplinata alla Parte II, Titolo II, Capo II della Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;*
19. **“livello-obiettivo”**: *l'importo minimo dei mezzi finanziari disponibili che il fondo di garanzia dei depositanti è tenuto a raggiungere ai sensi dell'articolo III.II.1;*
20. **“Organo di Gestione”**: *organismo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità designata, si occupa della gestione del fondo di garanzia dei depositanti;*
21. **“sistema di garanzia”**: *sistema di garanzia dei depositi istituito in uno Stato comunitario;*
22. **“Stato comunitario”**: *indica lo Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;*
23. **“Stato extracomunitario”**: *indica lo Stato non rientrante nella definizione di “Stato comunitario” di cui al presente articolo;*
24. **“succursale”**: *sede di attività che costituisce una parte della banca, priva di personalità giuridica e che esercita in tutto o in parte, le attività riservate per le quali la banca è stata autorizzata.”*

2. Per effetto delle modifiche di cui al precedente comma, ogni riferimento all'interno del Regolamento a “deposito/i coperto/i” è sostituito da “deposito/i protetto/i” così come ogni riferimento a “mezzi finanziari disponibili” è sostituito da “dotazione finanziaria”.

## Articolo 2 – Competenze dell'organo di gestione

1. Il comma 1 dell'articolo II.II.4 è così sostituito:

*“1. L'ORGANO DI GESTIONE, di cui al precedente articolo, delibera:*

- a) *sugli indirizzi generali dell'attività del FONDO;*
- b) *sugli interventi del FONDO;*
- c) *sulle esclusioni dal FONDO, previo parere vincolante del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA;*
- d) *sull'estensione della tutela ai DEPOSITANTI delle SUCCURSALI di BANCHE SAMMARINESI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI;*
- e) *sull'adesione al FONDO delle SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE COMUNITARIE;*
- f) *sull'avvio della richiesta alla BANCA CENTRALE per il ricorso a operazioni di finanziamento a valere sul FONDO;*
- g) *sul piano di accumulo della DOTAZIONE FINANZIARIA per il raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO, nonché sui relativi aggiornamenti a seguito di ciascun intervento e sull'esercizio delle possibilità previste dall'articolo III.II.1 commi 2, 3, 5;*
- h) *sull'avvio e sull'istruttoria dei procedimenti sanzionatori;*

*i) sugli eventuali acconti richiesti dai DEPOSITANTI ai sensi dell'articolo III.I.5 comma 4.”*

2. Il comma 2 dell'articolo II.II.4 è così sostituito:

*“2. L'ORGANO DI GESTIONE, è dotato inoltre dei seguenti poteri:*

- a) stabilisce le linee di indirizzo circa le modalità di investimento della DOTAZIONE FINANZIARIA del FONDO;*
- b) richiede in qualunque momento ai propri soggetti aderenti, anche per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, le necessarie informazioni sui DEPOSITI e sui DEPOSITANTI per lo svolgimento della propria attività, incluse le prove di stress da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento anche mediante esibizione del flusso informativo di cui al successivo articolo III.I.2 comma 2;*
- c) scambia informazioni con i SISTEMI DI GARANZIA in ordine all'adesione al FONDO delle SUCCURSALI di BANCHE COMUNITARIE e alla loro eventuale esclusione dallo stesso;*
- d) coopera con i SISTEMI DI GARANZIA ai sensi di quanto disposto dall'articolo III.IV.2 del presente Regolamento;*
- e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le SUCCURSALI sammarinesi di BANCHE EXTRACOMUNITARIE sia equivalente a quella offerta dal FONDO, ai sensi dell'articolo II.I.4 comma 3;*
- f) calcola l'importo delle quote di contribuzione a carico dei soggetti aderenti, così come elaborato dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, procedendo poi all'addebito sul conto accentrato che le banche stesse intrattengono presso BANCA CENTRALE;*
- g) gestisce qualsiasi ulteriore aspetto legato al funzionamento del FONDO che non sia espressamente attribuito alle competenze di altro organo ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento;*
- h) esegue le attività previste nel presente regolamento e predispose le relative comunicazioni esterne, ove richieste, avvalendosi della struttura esecutiva della BANCA CENTRALE e nel rispetto della sua normativa interna.”*

### **Articolo 3 – Ambito di applicazione degli interventi**

1. Il comma 1 dell'articolo III.I.1 è così sostituito:

*“1. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge n. 189/2015 il FONDO interviene unicamente nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA di una banca aderente, pertanto l'intervento del FONDO rientra tra gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA. Ne consegue che qualsiasi causa di sospensione di tali effetti determina l'interruzione dei termini di cui agli articoli III.I.5 e V.I.1.”*

### **Articolo 4 – Ammissibilità dei depositi**

1. Il comma 1 dell'articolo III.I.2 è così sostituito:

*“1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte del FONDO:*

- a) i DEPOSITI effettuati da altre banche, sammarinesi o estere, in nome proprio e per proprio conto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo III.I.4 comma 4 del presente Regolamento, ivi inclusi i DEPOSITI derivanti dai fondi propri, così come definiti ai sensi degli articoli VII.II.2 e VII.II.3 del Regolamento 2007-07;*

- 
- b) *i DEPOSITI derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna definitiva per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale straniera;*
  - c) *i DEPOSITI di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche, quandanche già cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati, e i DEPOSITI di imprese non iscritte nel predetto registro ma che svolgano comunque all'estero attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;*
  - d) *i DEPOSITI i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di LIQUIDAZIONE COATTA, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
  - e) *i DEPOSITI dei fondi pensioni;*
  - f) *i DEPOSITI delle autorità pubbliche;*
  - g) *i titoli di debito emessi dalla banca (obbligazioni incluse) e le passività derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli (tra cui i pronti contri termine), fatta eccezione per i DEPOSITI temporanei sul conto tecnico, strumentale ad un mandato di gestione patrimoniale individuale, conferito dal DEPOSITANTE alla banca stessa.*

*Non costituiscono DEPOSITI e non sono quindi ammissibili alla protezione del FONDO i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca:*

- a) *la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo;*
- b) *il cui capitale non è rimborsabile alla pari o è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo.”*

2. Il comma 2 dell'articolo III.I.2 è così sostituito:

*“2. I soggetti aderenti sono tenuti a:*

- a) *contrassegnare i DEPOSITI AMMISSIBILI per DEPOSITANTE, ai sensi del precedente comma, al fine di consentire in qualunque momento l'immediata identificazione da parte dell'ORGANO DI GESTIONE della “posizione aggregata per DEPOSITANTE” o Single Customer View (SCV);*
- b) *produrre in ogni caso il flusso di cui sopra con cadenza almeno trimestrale e sottoporlo a verifica interna a cura della Funzione di Internal Audit, che provvederà a trasmettere su base annuale la relazione risultante al Consiglio di Amministrazione della banca e, nel caso dovesse riscontrare delle anomalie, anche all'ORGANO DI GESTIONE.”*

3. All'articolo III.I.2 è aggiunto il seguente ultimo comma:

*“4. Nei casi di DEPOSITO su posizione dedicata intestata a fiduciaria sammarinese o estera ma riconducibile univocamente, da parte della banca, ad uno o più fiducianti che ne sono i titolari effettivi, l'ammissibilità del DEPOSITO nonché*

*l'ammontare dell'importo rimborsabile andranno rilevate, ai fini di cui ai precedenti commi, con riguardo a ciascuno di questi; in caso contrario il DEPOSITO della fiduciaria sarà ritenuto inammissibile ai sensi di quanto disposto al comma 1, alle lettere c) e d).”*

## **Articolo 5 – Livello di copertura**

1. Il comma 2 dell'articolo III.I.3 è così sostituito:

*“2. Il limite stabilito al precedente comma non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai DEPOSITI di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:*

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;*
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;*
- c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia.*

2. Il comma 3 dell'articolo III.I.3 è così sostituito:

*“3. Ai fini del rimborso dei DEPOSITI di cui al comma precedente il DEPOSITANTE deve presentare istanza documentata al Commissario Liquidatore della banca, informandone l'ORGANO DI GESTIONE. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA. Il Commissario Liquidatore, effettuata l'istruttoria, trasmette la proposta e la documentazione all'ORGANO DI GESTIONE per le decisioni.”*

## **Articolo 6 – Determinazione dell'importo rimborsabile**

1. Il comma 2 dell'articolo III.I.4 è così sostituito:

*“2. I DEPOSITI su un CONTO COINTESTATO sono computati in proporzioni eguali tra i cointestatari, anche ai fini dell'applicazione del limite previsto, per ciascun DEPOSITANTE, di 100.000 euro. I DEPOSITI presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico DEPOSITANTE.”*

## **Articolo 7 – Rimborso**

1. Il comma 1 dell'articolo III.I.5 è così sostituito:

*“1. Il rimborso da parte del FONDO è effettuato entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, senza che sia necessario per i DEPOSITANTI presentare alcuna richiesta all'ORGANO DI GESTIONE, fatta eccezione per i saldi temporaneamente elevati di cui all'articolo III.I.3 comma 2 e per gli acconti di cui al seguente comma 4, considerato che il soggetto aderente provvede a trasmettere d'ufficio le informazioni necessarie sui DEPOSITI e sui DEPOSITANTI, ai sensi dell'articolo V.I.1.*

2. Il comma 4 dell'articolo III.I.5 è così sostituito:

*“4. Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il FONDO non sia in grado di rendere disponibile l'importo rimborsabile entro 7 giorni lavorativi, su richiesta motivata dei DEPOSITANTI all'ORGANO DI GESTIONE, il FONDO deve comunque garantire nel medesimo termine, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo II.I.1, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto a valere sull'importo loro dovuto per il rimborso secondo quanto comunicato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente a far fronte, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'ORGANO DI GESTIONE già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca.”*

3. Il comma 5 dell'articolo III.I.5 è così sostituito:

*“5. Il FONDO può differire il rimborso nei seguenti casi:*

- a) qualora vi sia incertezza sul diritto di un soggetto a ricevere il rimborso o il DEPOSITO sia oggetto di una controversia legale, come nel caso in cui il DEPOSITO sia soggetto a sequestro;*
- b) qualora il DEPOSITO sia soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da organismi internazionali;*
- c) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, qualora non siano state effettuate operazioni relative al DEPOSITO, benché disponibile, negli ultimi 24 mesi anteriori alla LIQUIDAZIONE COATTA (il conto è dormiente), nel qual caso, fermo restando quanto previsto al successivo comma 8, il rimborso è effettuato entro 6 mesi dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti;*
- d) nei casi di cui all'articolo III.I.3 comma 2, qualora l'importo da rimborsare ecceda il livello di copertura di 100.000 euro, il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti;*
- e) nei casi di cui all'articolo III.IV.2 comma 1.”*

4. Dopo il comma 5 dell'articolo III.I.5 è inserito il seguente comma:

*“5bis. Solo in circostanze eccezionali, il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, anche su iniziativa dell'ORGANO DI GESTIONE e previo parere favorevole del Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui all'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96, può deliberare, per un periodo definito, la sospensione del decorso dei termini di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, nonché disporre l'erogazione dei rimborsi in più soluzioni. Rientrano in ogni caso tra le circostanze eccezionali di cui al presente comma le seguenti:*

- a) l'impossibilità comunicata dal Commissario liquidatore di ottemperare, nei termini, a quanto previsto dall'articolo V.I.1;*
- b) l'avvio da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio e/o del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, nei diversi ruoli e nell'esercizio delle rispettive prerogative, di iniziative, anche di natura legislativa e/o di valenza*

---

*sistemica (cd. “operazioni di sistema”), idonee a tutelare maggiormente le ragioni creditorie dei DEPOSITANTI rispetto alla garanzia fornita dal FONDO con il suo intervento entro i limiti posti dal presente Regolamento.”*

5. Il comma 6 dell'articolo III.I.5 è così sostituito:

*“6. Qualsiasi corrispondenza tra il FONDO e il DEPOSITANTE è redatta nella lingua utilizzata dalla banca per le comunicazioni con il DEPOSITANTE presso cui si trova il DEPOSITO PROTETTO o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la SUCCURSALE presso cui si trova il DEPOSITO PROTETTO.”*

6. Il comma 8 dell'articolo III.I.5 è così sostituito:

*“8. Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al DEPOSITO negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del DEPOSITO sia inferiore a cento euro.”*

7. Dopo il comma 8 dell'articolo III.I.5 è inserito il seguente comma:

*“8bis. Non è altresì previsto alcun rimborso da parte del FONDO qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi, i DEPOSITI, quandanche sotto altra forma tecnica, siano tornati nella disponibilità dei DEPOSITANTI, anche a seguito di trasferimento dei medesimi ad altra banca.”*

8. Il comma 9 dell'articolo III.I.5 è così sostituito:

*“9. I rimborsi vengono effettuati, su decisione dell'ORGANO DI GESTIONE, in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del DEPOSITO. I DEPOSITANTI sono informati della valuta del rimborso. Se i conti sono tenuti in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.”*

## **Articolo 8 – Contribuzioni ordinarie**

1. Il comma 1 dell'articolo III.II.1 è così sostituito:

*“1. Il FONDO costituisce entro il 3 luglio 2024 una DOTAZIONE FINANZIARIA fino al raggiungimento del LIVELLO-OBIETTIVO, pari almeno allo 0,8% del totale dei DEPOSITI PROTETTI, attraverso contribuzioni ordinarie versate annualmente dai soggetti aderenti.”*

2. Il comma 9 dell'articolo III.II.1 è così sostituito:

*“9. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'ORGANO DI GESTIONE può stabilire un LIVELLO-OBIETTIVO minore, comunque non inferiore allo 0,5% dei DEPOSITI PROTETTI, qualora il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ritenga che il settore bancario in cui operano i soggetti aderenti sia altamente concentrato e una grande quantità di attività*

---

*sia detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari, i quali, data la loro dimensione, in caso di crisi sarebbero probabilmente soggetti a procedure diverse dalla LIQUIDAZIONE COATTA.”*

### **Articolo 9 – Altre fonti di finanziamento**

1. Il comma 1 dell'articolo III.II.3 è così sostituito:

*“1. Per fare fronte alle obbligazioni derivanti dagli interventi, il FONDO, e per esso BANCA CENTRALE, può contrarre finanziamenti.”*

2. Il comma 2 dell'articolo III.II.3 è così sostituito:

*“2. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, qualora ritenga che le contribuzioni di cui al precedente articolo siano eccessivamente onerose per i soggetti aderenti al FONDO, può autorizzare l'ORGANO DI GESTIONE a raccogliere la DOTAZIONE FINANZIARIA da sistemi di contributi obbligatori, indicando a ciascuna banca aderente quanta parte degli attivi vincolati a fronte di altri obblighi è stata resa utilizzabile ai fini di contribuzione straordinaria al FONDO.”*

3. Il comma 3 dell'articolo III.II.3 è così sostituito:

*“3. Il rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 è regolato a valere sulla DOTAZIONE FINANZIARIA costituita attraverso le contribuzioni e sui realizzazioni degli investimenti del FONDO.”*

### **Articolo 10 – Calcolo delle quote di contribuzione**

1. Al comma 3 dell'articolo III.II.4 sono eliminate le parole “*dei profili*”.

### **Articolo 11 – Obblighi di informazione nei confronti dei depositanti**

1. Il comma 1 dell'articolo III.III.3 è così sostituito:

*“1. Le BANCHE informano i DEPOSITANTI, effettivi e potenziali, nel caso di DEPOSITI PROTETTI, sulla loro appartenenza al FONDO o ad altri SISTEMI DI GARANZIA, sui livelli di protezione e sulle esclusioni dalla relativa tutela.”*

2. Il comma 2 dell'articolo III.III.3 è così sostituito:

*“2. Le suddette informazioni devono essere fornite al DEPOSITANTE prima della conclusione di un contratto di apertura di DEPOSITO PROTETTO. A tal fine si utilizza il modulo standard, debitamente conformato, di cui all'Allegato I del presente Regolamento, su cui il DEPOSITANTE dovrà apporre la propria firma per ricevuta. Il modulo di cui all'Allegato I deve essere fornito al DEPOSITANTE protetto una volta l'anno.”*

### **Articolo 12 – Concessione di prestiti**

1. Al comma 1 dell'articolo III.IV.1 è eliminata la lettera g).

2. Al comma 2 dell'articolo III.IV.1 è eliminata la lettera c).

### **Articolo 13 – Profili applicativi**

1. Il comma 2 dell'articolo IV.II.1 è così sostituito:

*“2. Le segnalazioni devono pervenire al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, entro il successivo mese di giugno.”*

2. Il comma 1 dell'articolo IV.III.1 è così sostituito:

*“1. Le quote annuali di contribuzione sono calcolate assumendo a riferimento la base contributiva relativa al 31.12 di ogni anno e sono corrette tenuto conto del profilo di rischio determinato sulla base degli indicatori gestionali elaborati dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE per conto dell'ORGANO DI GESTIONE.”*

3. Il comma 3 dell'articolo IV.III.1 è così sostituito:

*“3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinarie avviene entro il 30 settembre di ogni anno tramite addebito diretto dell'importo della quota, preventivamente comunicato ai soggetti aderenti dall'ORGANO DI GESTIONE ai sensi dell'articolo III.II.4 comma 4, sul conto accentrato che i soggetti aderenti detengono presso BANCA CENTRALE.”*

4. Il comma 1 dell'articolo IV.III.2 è così sostituito:

*“1. La quota di contribuzione straordinaria di ciascuna banca per il singolo intervento viene calcolata utilizzando i dati più recenti sui suoi DEPOSITI PROTETTI disponibili alla data dell'intervento medesimo. Dal computo viene esclusa la banca destinataria dell'intervento stesso. Sono tenute al pagamento della contribuzione le banche individuate ai sensi dell'articolo III.II.2, comma 2.”*

### **Articolo 14 – Coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa**

1. Il comma 1 dell'articolo V.I.1 è così sostituito:

*“1. Il Commissario liquidatore, in sede di adempimenti iniziali ai sensi dell'articolo 89 della LISE, acquisisce i dati sui DEPOSITI AMMISSIBILI e sui corrispondenti DEPOSITANTI.”*

2. Il comma 6 dell'articolo V.I.1 è così sostituito:

*“6. Entro i termini di cui all'articolo III.I.5, il FONDO rimborsa i singoli DEPOSITANTI aventi diritto mediante emissione e spedizione da parte di BANCA CENTRALE di ASSEGNO T/Q. Per i DEPOSITANTI residenti in Paesi extra SEPA, considerate la difficoltà di incasso dello strumento di pagamento nel Paese estero di residenza del DEPOSITANTE nonché i rischi, i tempi e i costi di postalizzazione, l'ASSEGNO T/Q verrà domiciliato presso il Commissario liquidatore che provvederà alla consegna direttamente presso la sede della LIQUIDAZIONE COATTA.”*

### **Articolo 15 – Modulo standard**

1. Il modulo standard di informativa alla clientela, allegato al Regolamento n.2016-01, è sostituito da quello allegato al presente Regolamento.

### **Articolo 16 – Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° ottobre 2017, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legge 7 agosto 2017 n.93.

2. Il primo flusso della posizione aggregata per *DEPOSITANTE*, con l'indicazione dell'importo teorico a ciascuno rimborsabile in caso di intervento del *FONDO* (cd. SCV), di cui al precedente articolo 4 comma 2, è prodotto da ciascuna banca aderente con data di riferimento 31 dicembre 2017, e così a seguire con frequenza almeno trimestrale (31/3-30/6-30/9-31/12) ed entro la fine del mese successivo alla data di rilevazione.

3. Il nuovo modulo informativo standardizzato, allegato al presente Regolamento, viene utilizzato, debitamente personalizzato, da ciascuna banca aderente almeno a decorrere dai contratti di *DEPOSITO PROTETTO* sottoscritti in data pari o successiva al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, mentre per i contratti in essere la trasmissione al *DEPOSITANTE* avverrà in sede di prima scadenza annuale.

### **Articolo 17 – Testi consolidati**

1. Il testo consolidato con le modifiche introdotte dal presente Regolamento sarà reso disponibile sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)).

**Informazioni di base sulla protezione dei depositi**

I depositi presso [inserire il nome della banca] sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino <sup>1</sup>
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca <sup>2</sup>
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente <sup>3</sup>
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 <sup>4</sup>
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino Tel.: 0549-882325, Fax: 0549-882328, Country code: (+) 378 E-mail: <a href="mailto:infofgd@bcsm.sm">infofgd@bcsm.sm</a>
Per maggiori informazioni:	<a href="http://www.bcsm.sm">www.bcsm.sm</a>
Conferma di ricezione del depositante:	

**Informazioni supplementari****<sup>1</sup> Sistema responsabile della protezione del Suo deposito**

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'articolo 100 della Legge n.165/2005, dal Decreto Delegato n. 111/2011, dall'articolo 56 della Legge n. 189/2015 e dal Regolamento BCSM n. 2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo III.1 del summenzionato Regolamento.

**<sup>2</sup> Limite generale della protezione**

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 EUR per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, il rimborso non potrà comunque superare i 100.000 EUR. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia

il limite di 100.000 EUR non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm).

**<sup>3</sup> Limite di protezione per i conti cointestati**

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

**<sup>4</sup> Rimborso**

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino, tel: 0549-882325, E-mail: [infofgd@bcsm.sm](mailto:infofgd@bcsm.sm), sito: [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm).) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 EUR entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine dalla richiesta, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull'importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm), consultando il Regolamento BCSM n. 2016-01 all'articolo III.1.5.

**Altre informazioni importanti**

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2016-01, consultabile nel sito Internet [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm), ed in particolare agli articoli III.1.2 e III.1.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.